

Segreteria Generale

AP/mle/ 4617

Roma, 13/6/2017

Agli Affiliati e Tesserati della
Federazione Italiana Nuoto

e, p.c.

Ai Settori Federali

Ai Comitati Territoriali FIN

Oggetto: Monitoraggio attività legislativa maggio 2017.

Si informa che in data odierna è stato pubblicato nella apposita sezione del sito federale "Area Legislativa" il documento redatto dal CONI contenenti una sintesi dei principali provvedimenti legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale e delle principali disposizioni e atti parlamentari di interesse per l'organizzazione sportiva.

Si segnala, in particolare, dall'indice del documento:

- **1.3 – LEGGE REGIONALE - VENETO - 24 NOVEMBRE 2016 n. 17** – Pubblicata in G.U. in data 21/5/2017, contiene disposizioni di varie natura tra le quali la conferma di contributi per impianti sportivi; in particolare è modificata la legge regionale n. 8/2003, recante il testo unico in materia di sport, prevedendo, tra l'altro, che gli incentivi per il sostegno di investimenti relativi ad impianti sportivi siano concessi in favore di associazioni e società sportive senza fini di lucro, aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, "proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione".
- **1.4 – LEGGE REGIONALE – FRIULI VENEZIA GIULIA – 24/10/2016 n. 201** – Pubblicata in G.U. il 21.5.2017 il provvedimento approva un regolamento che concerne la concessione dei contributi previsti in alcuni articoli della legge regionale n. 8/2003, recante il testo unico in materia di sport.
- **2.9 - PROPOSTA DI LEGGE – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SUBORDINATO OCCASIONALE – XI COMMISSIONE LAVORO** – La proposta di legge disciplina il contratto di lavoro subordinato occasionale, avente ad oggetto prestazioni di natura meramente occasionale o saltuaria rese, tra l'altro, per la realizzazione di manifestazioni sportive da parte
- **2.10 - PROPOSTA DI LEGGE - ISTITUZIONE DELLA CARTA DI LAVORO SALTUARIO E TEMPORANEO E DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI LAVORATIVE SALTUARIE E TEMPORANEE – XI COMMISSIONE LAVORO** – La proposta di legge intende reintrodurre nell'ordinamento il rapporto di lavoro occasionale, definendo sia l'ambito oggettivo entro il quale esso possa applicarsi (tra cui la realizzazione di manifestazioni sportive) sia i soggetti ammessi a prestare tale tipologia di attività. Si prevede l'istituzione di una carta di lavoro saltuario e temporaneo

(temporary card), rilasciata dalla società Poste Italiane su richiesta dell'interessato, per l'accredito dei compensi per prestazioni lavorative saltuarie e temporanee - svolte anche in favore di più committenti, per un importo massimo di 7.000 euro annui – ed utilizzabile dal titolare come strumento di pagamento elettronico. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro, mentre la società Poste Italiane deve provvedere per conto del prestatore, al versamento dei contributi previdenziali all'INPS e del premio per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni all'INAIL, trattenendo un importo a titolo di rimborso spese.

- 3.3 – DISEGNO DI LEGGE - ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL DIRITTO AL GIOCO DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI NELLO SPORT – VII COMMISSIONE ISTRUZIONE – Il disegno di legge prevede il riconoscimento del 28 maggio quale “Giornata nazionale del diritto al gioco dei bambini e degli adolescenti nello sport”, nell’ottica della migliore integrazione tra promozione del diritto al gioco dei minori e riscoperta della dimensione ludico-sociale dell’attività sportiva e motoria. L’organizzazione e la promozione di iniziative e attività in tale giornata è rimessa alle amministrazioni statali competenti in materia di sport, regioni, province, città metropolitane, comuni, istituti scolastici, in collaborazione con il CONI, il CIP, le FSN, le DSA e gli EPS.

Tanto si doveva per opportuna informazione.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza

